

STATUTO FONDAZIONE

TITOLO I

Art. 1 – (Denominazione, natura e sede)

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, di seguito denominata anche Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n.461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili, dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Biella, fondata da Mons. Giovanni Losana - Vescovo di Biella e istituita con R.D. 24 agosto 1856, la quale - con decreto del Presidente della Repubblica dal 27 settembre 1984 - ha incorporato il Monte di Credito su Pegno di Biella e dalla quale, in esecuzione del Decreto del Ministro del Tesoro n. 435925 dell'8 luglio 1992, è stata scorporata l'attività creditizia con conferimento alla società bancaria Cassa di Risparmio di Biella Spa.
3. La Fondazione ha sede in Biella.
Essa ha durata illimitata.

Art. 2 - (scopi)

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio in cui opera nel rispetto delle tradizioni originarie, indirizzando la propria attività esclusivamente nei settori ammessi tra quelli previsti dall'art. 1 comma 1 lett. c) bis del D.Lgs n. 153/99.
2. Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti, fra quelli ammessi, individuati in numero non superiore a cinque, dall'Organo di Indirizzo in occasione della predisposizione dei documenti di programmazione previsionale pluriennale e annuale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza ed è assicurata un'adeguata pubblicità anche sul sito web.

3. La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi nell'intero ambito nazionale, con prevalenza nel territorio della Provincia di Biella.

Art. 3 – (Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari)

1. La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di progetti annuali e pluriennali, indicando i settori specifici cui destinare le risorse prevedibilmente disponibili e tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
3. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, siano gli stessi promossi e/o realizzati direttamente dalla Fondazione o da soggetti terzi, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
6. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui sopra nei limiti di legge e di statuto.
7. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

8. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4– (Esercizio diritti nelle società e negli enti strumentali)

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
- a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso hanno superato la metà dello stesso.
2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:
- a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - d) non attribuiscono ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.
- Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso hanno superato la metà dello stesso.

Art. 5 – (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) riserve e accantonamenti facoltativi per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore
3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio netto nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera b) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
4. Il patrimonio viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
5. La gestione del patrimonio effettuata direttamente dalla Fondazione è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione amministrativa e contabile dalle altre attività della Fondazione stessa. Essa può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo le linee generali definite dall'Organo di Indirizzo.
6. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.
8. La Fondazione può investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono un'adeguata redditività, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 3-bis, del d.lgs. n. 153 del 1999.
9. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
- 10 La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive, se necessario.
11. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
12. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
- 13 La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art., 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.lgs. n. 153.

Art. 6 – (Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;

- b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lettera e) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti di intervento scelti dall'Organo di Indirizzo a norma dell'art. 2 comma 2 del presente statuto;
 - e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dall'Organo di Indirizzo per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto, ovvero altri accantonamenti, non aventi natura patrimoniale, per la miglior realizzazione dei fini istituzionali;
 - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. L'Organo di Indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare, per quanto possibile, un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.
3. I componenti gli organi della Fondazione e chi esercita funzioni di direzione non possono essere destinatari di interventi istituzionali a loro diretto vantaggio, salvo gli interventi destinati a soddisfare interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti e soggetti designanti.

TITOLO III

Art. 7 – (Organi)

1. Sono organi della Fondazione:
- a) L'Organo di Indirizzo;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente della Fondazione;
 - d) Il Collegio Sindacale;
2. I componenti di ciascun organo nell'ambito delle proprie prerogative, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e del presente Statuto.
- I componenti gli Organi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

3. Nella composizione dei propri organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.
Il soggetto designante, qualora sia chiamato ad esprimere più indicazioni, assicura la presenza di entrambi i generi.
4. I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo ed il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
5. L'Organo di Indirizzo definisce con regolamento le modalità e le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto.
6. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 8 - (Rapporti di collaborazione)

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.
2. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto

due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

3. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 trovano applicazione anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso hanno superato la metà dello stesso.

Art. 9 - (Onorabilità)

1. I componenti gli Organi e il Direttore (e di Vice Direttore) Generale devono essere scelti fra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Direttore (e di Vice Direttore) Generale
 - a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
 - b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - c1) a pena detentiva – per un tempo non inferiore a sei mesi – per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - c2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti rispettivamente dal titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e dal D.R. 16/3/42 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - c3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo diverso di quello di cui ai punti precedenti;

d) chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. I componenti gli organi devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza o, per quanto attiene al Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

Art. 10 - (Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alla carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:

- a) coloro che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- b) coloro che ricoprono la carica di Direttore Generale, Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Biella;
- c) coloro che ricoprono la carica di segretario o direttore generale dei Comuni presenti sul territorio provinciale o dell'amministrazione provinciale di Biella;
- d) coloro che ricoprono in ambito almeno provinciale la carica di presidente o segretario di partito politico o di coordinatore di movimenti politici, purché riguardanti forze politiche presenti nel Parlamento italiano o europeo o nelle assemblee comunali, provinciali o regionali, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno
- e) coloro che sono stati condannati al risarcimento di danni di qualsiasi genere nei confronti della Fondazione con decisione definitiva o abbiano lite vertente con essa;
- f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- g) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 12 del presente statuto.

2. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che

siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

3. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
4. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici di cui al precedente art. 10 comma 1 lett. a), c) e d).

Art.11– (Incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore (e di Vice Direttore) Generale;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
 - d) coloro che ricoprono cariche negli organi di amministrazione o di controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
 - e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente ovvero di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente o l'organismo da cui promana la designazione, esclusi gli incarichi professionali specifici e i docenti universitari, purché non facciano parte degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ateneo e non rappresentino all'esterno l'Ateneo stesso.
 - f) coloro che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
 - g) gli amministratori delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative destinatarie degli interventi della Fondazione con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti ad eccezione di quelle istituite o partecipate dalla Fondazione medesima.
2. I componenti l'Organo di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
I componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Direttore (e di Vice Direttore) Generale (non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
5. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale eccezion fatta per il Presidente della Fondazione che assume la carica sia di Presidente del Consiglio di Amministrazione che di Presidente dell'Organo di Indirizzo. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo e dovrà essere sostituito fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 1 ultimo capoverso.
6. I componenti gli organi della Fondazione e il Direttore Generale danno immediata comunicazione della sussistenza delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità come sopra individuate all'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione; detti organi assumono entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione i conseguenti provvedimenti.
7. È consentito, sentito il Collegio Sindacale, risolvere eventuali situazioni di incompatibilità del presente articolo, entro la data di accettazione del conferito incarico in Fondazione, purché vi sia l'assunzione del preventivo impegno a rinunciare agli incarichi incompatibili in caso di effettiva nomina.

Art.12– (Conflitto di interessi)

- 1 I componenti di organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione; in caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza, per quanto riguarda il Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione, e astenersi dal partecipare alle discussioni e deliberazioni medesime.
2. L'organo competente, esaminato il caso, valuta l'adozione di provvedimenti di sospensione e di decadenza, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione.

Art. 13 - (Sospensione delle cariche)

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Direttore Generale sono sospesi, obbligatoriamente, dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
 - a) condanna con sentenza non definitiva di secondo grado per uno dei reati di cui al precedente art. 9 comma 1, lettera c);
 - b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d);
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale (interdittiva o coercitiva) qualora confermata dal giudice del riesame
2. I componenti di organi della Fondazione e il Direttore Generale devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Direttore Generale, a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. Detti componenti e il Direttore Generale devono altresì portare immediatamente a conoscenza degli stessi organi, per una specifica valutazione della situazione ai fini di una eventuale sospensione dalla carica, l'esistenza di sentenze non definitive di grado inferiore o di informazioni di garanzia ovvero l'assunzione della qualità di imputato secondo quanto previsto dal codice di procedura penale per i reati indicati dal precedente art. 9, specificandone i motivi. L'organo competente deve assumere tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Art. 14 - (Decadenza dalle cariche)

1. Ciascun organo della Fondazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza (e il Direttore Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione), qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 9, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 10 e 11, (e per quanto concerne il Direttore Generale dall'art. 24) che non siano rimosse entro 30 giorni dal loro verificarsi o non ritirino, entro il limite loro assegnato, la candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità o di una delle situazioni che comportano la sospensione, obbligatoria o

facoltativa, dalla carica di cui all'art. 13.

3. I componenti l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

Art. 15 - (Indennità e compensi)

1. In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, e per il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art.9 commi 3, 4, 5 del Protocollo d'intesa.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori, con esclusione dei compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori, delle indennità e compensi previsti dai successivi commi, dallo statuto e/o definiti in conformità alle disposizioni di legge.
3. Ai componenti l'organo di Indirizzo spetta, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, un'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura e con le modalità di erogazione determinate dall'Organo di Indirizzo medesimo, sentito il Collegio Sindacale.
4. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di Indirizzo, sentito il Collegio Sindacale. Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di Indirizzo.
5. Al fine del calcolo delle medaglie di presenza, più partecipazioni a riunioni, anche di organi diversi, nell'arco della stessa giornata si considerano come una sola partecipazione.

Art. 16 - (Organo di Indirizzo)

1. L'Organo di Indirizzo è composto di. undici componenti.
2. I consiglieri sono designati e nominati secondo modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, come segue:
 - a) due dal Vescovo di Biella od ordinario diocesano,
 - b) due dal Comune di Biella,
 - c) due dall'Amministrazione della Provincia di Biella,
 - d) due dalla Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte, scelti tra i residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni appartenenti al territorio biellese,
 - e) uno, alternativamente, dai Rettori dell'Università e del Politecnico di Torino, scelto tra i professori titolari di insegnamenti attivati presso la stessa Città Studi di Biella,
 - f) due dallo stesso Organo di Indirizzo scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, espressione della realtà locale, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
3. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento indicati all'art. 2 o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato, funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
4. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. È escluso ogni potere di indirizzo e di revoca da parte dei soggetti designanti.
5. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque esercizi compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo.
6. Se nel corso del mandato vengono a mancare per morte, dimissioni, decadenza automatica a seguito di nomina in altro organo o altre cause uno o più componenti l'Organo di Indirizzo il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la reintegrazione dell'organo stesso. I componenti nominati in sostituzione restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.
7. Almeno 150 giorni prima della scadenza del mandato dei singoli consiglieri ovvero tempestivamente dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere

ai soggetti cui compete la designazione l'indicazione dei nominativi di spettanza, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 7, comma 3.

8. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni, dal ricevimento dell'invito a provvedere.
9. Qualora gli Enti designanti non provvedano entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori 30 giorni per gli adempimenti.
10. I soggetti designati sono tenuti a depositare presso la sede della Fondazione l'accettazione della carica e, qualora non sia stata trasmessa in precedenza, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti richiesti.
11. L'Organo di Indirizzo provvede, tempestivamente e in piena autonomia, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina.
12. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il Consigliere uscente che sia candidato.
13. Entro il termine di scadenza dei rispettivi mandati previsto dal precedente comma 7, l'Organo di Indirizzo provvede inoltre alle cooptazioni ad esso spettanti.
14. Qualora l'Organo di Indirizzo ritenga che difettino i requisiti in capo al soggetto designato ne rifiuta la nomina ed il Presidente ne dà avviso al soggetto designante il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.
15. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro i termini di cui ai precedenti commi 9 e 14 il potere di designazione è esercitato, entro i successivi 30 giorni, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia dal Presidente del Tribunale di Biella che, tenuto conto delle prescrizioni di legge e di statuto, si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.
Nel caso di mancata designazione anche da parte di quest'ultimo, l'Organo di Indirizzo effettuerà direttamente ed in piena autonomia la relativa nomina in surroga.

Art. 17 - (Competenze dell'Organo di Indirizzo)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre ad altre competenze e funzioni altrove riconosciutegli da norme di legge e dal presente statuto, le decisioni riguardanti:
 - a) la modificazione dello statuto;

- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- c) la nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo designati dagli Enti ed Autorità esterni nonché dei componenti di propria competenza ai sensi dell'art. 16;
- d) la nomina e la revoca del Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo, da scegliersi fra i propri componenti;
- e) la nomina, del Presidente della Fondazione e, sentite le proposte di quest'ultimo, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti il Consiglio medesimo, previa determinazione del numero relativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 153/99, art. 4 comma 1 lett. f;
- f) la revoca, per giusta causa, del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti il Consiglio medesimo;
- g) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due membri effettivi e di due supplenti;
- h) la revoca, per giusta causa, dei componenti il Collegio Sindacale;
- i) la determinazione dei compensi, indennità e rimborsi spese agli organi della Fondazione, nonché le relative modalità di erogazione;
- j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- k) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, fermo restando i principi di economicità e buon utilizzo delle risorse, sentito il Collegio Sindacale sull'eventuale nomina in tali commissioni di componenti di organi della Fondazione e sugli eventuali relativi compensi;
- l) la verifica per i componenti l'Organo di Indirizzo della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- m) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- n) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- o) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- p) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- q) l'istituzione di imprese strumentali nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni nelle stesse;
- r) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione della Fondazione;
- s) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei componenti degli Organi della Fondazione, del Direttore Generale e dei dipendenti, escluse quelle derivanti da dolo o colpa grave.

1. L'Organo di Indirizzo è convocato di regola presso la sede della Fondazione dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente l'Organo di Indirizzo più anziano. Si intende componente l'Organo di Indirizzo più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente dell'Organo di Indirizzo; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età. Esso si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio Sindacale
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione, avviene con preavviso di almeno 24 ore.
3. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono anche partecipare in via permanente, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente; alle sedute partecipa inoltre il Direttore Generale, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, non computandosi a tal fine i componenti sospesi ai sensi dell'art. 13.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti salvo quelle relative alla trasformazione, fusione della Fondazione, alla modifica dello statuto, alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli stessi, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. Il Presidente non ha diritto di voto.
6. Per le deliberazioni riguardanti la cooptazione dei componenti l'Organo di Indirizzo, compresa la nomina del suo Vice Presidente, nonché la nomina del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.
7. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
8. Le votazioni riguardanti persone (a richiesta anche di un solo Consigliere) sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione. In tale caso il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore.
9. È possibile la partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo anche o

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, se previsto nell'avviso di convocazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Nelle deliberazioni concernenti la nomina di cui agli art. 17 comma 1 lett. c, d, e, f, g, h non è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

TITOLO V

Art. 19 - (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da 3 a 5 membri nominati dall'Organo di Indirizzo tra le persone aventi i requisiti previsti dal presente statuto.
2. In sede di nomina l'Organo di Indirizzo opera affinché nella composizione del Consiglio di Amministrazione si pervenga alla presenza di entrambi i generi.
3. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato, esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato, funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo.
5. Il Presidente della Fondazione fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione sino a che rimane in carica come Presidente. Alla scadenza del mandato gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l'Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 comma 1 del presente statuto.
7. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20 - (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la gestione operativa dell'attività istituzionale della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo;
 - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - d) l'assunzione del personale dipendente e il relativo trattamento normativo ed economico;
 - e) la nomina e la revoca del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della Fondazione e la definizione dei relativi rapporti contrattuali di lavoro e/o collaborazione e dei compensi;
 - f) la verifica, per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore (e Vice Direttore) Generale, della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e l'adozione di provvedimenti di sospensione e decadenza;
 - g) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; nel caso che di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, la delibera concernente il relativo incarico e l'eventuale compenso andrà assunta sentito il Collegio Sindacale, fermo restando i principi di economicità e buon utilizzo delle risorse;
 - h) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
 - i) la cessione delle azioni della società conferitaria, sentito l'Organo di Indirizzo;
 - j) l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie e le deliberazioni concernenti i patti e gli accordi in genere relativi alle società medesime;
 - k) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
 - l) la stipula delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei componenti degli Organi, del Direttore Generale e dei dipendenti, secondo le indicazioni dell'Organo di indirizzo;
 - m) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Organo di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) approvazione e modifica dei regolamenti interni;
 - c) linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - d) istituzione di imprese strumentali nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni nelle stesse;
 - e) programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Art. 21 - (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola presso la sede della Fondazione o altrove dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età indicato all'art. 22 comma 6.
2. Esso si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione, avviene con preavviso di almeno 24 ore.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, non computandosi a tal fine i componenti sospesi ai sensi dell'art. 13.
5. La riunione del Consiglio di Amministrazione s'intende comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ancorché non convocata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del presente statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età indicato all'art. 22 comma 6.
7. Alle riunioni partecipa il Direttore, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo amministratore, sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione. In tale caso il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
10. Le riunioni possono avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni fissate all'art. 18 comma 9 con esclusione di quelle che prevedono le deliberazioni di cui art. 20 comma 2 lett. e) e m) dello Statuto.

TITOLO VI

Art. 22 - (Presidente della Fondazione)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i suoi componenti o tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente assume la propria funzione non appena nominato.
Il Presidente eletto, qualora sia stato scelto fra i componenti l'Organo di Indirizzo, decade dall'Organo stesso e si provvederà alla sua sostituzione con la stessa procedura prevista dall'art. 16 comma 6 del presente Statuto.
Qualora sia stato scelto fra i componenti il Consiglio di Amministrazione si renderà necessaria la sua sostituzione solo se il numero complessivo risulterà inferiore al numero minimo previsto dall'art. 19 comma 1 del presente Statuto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e comunque fino all'entrata in carica del successore, scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e può essere confermato per un solo mandato consecutivo.
4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dalla propria carica prima della scadenza del mandato, si deve provvedere alla nomina di un nuovo Presidente che rimarrà in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il suo predecessore.
5. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
 - b. ove accerti situazioni di necessità e di urgenza assume, sentito il Direttore Generale, provvedimenti ed atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti ed atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;
 - c. svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, ad eccezione di

quelle ad esso spettanti nell'ambito dell'Organo di Indirizzo che sono svolte da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 18 comma 1, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

7. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore (o Vice Direttore) Generale, a dipendenti o a terzi.
8. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, al Direttore (o Vice Direttore) Generale o a dipendenti.

TITOLO VII

Art. 23 - (Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo, assicurando la presenza di entrambi i generi anche nella nomina dei membri supplenti. I componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.
2. I componenti il Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
3. Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica sino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, dal componente il Collegio Sindacale più anziano di età.
5. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.
6. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 – 2407 del Codice Civile, in quanto compatibili con la natura della Fondazione, nonché dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

7. La revisione legale dei conti è attribuita al Collegio Sindacale, salvo decisione dell'Organo di Indirizzo di affidare la stessa ad una Società di Revisione, ai sensi del comma 8.
8. L'Organo di Indirizzo, su proposta motivata dell'Organo di controllo, in conformità di quanto stabilito all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39, può affidare la revisione legale dei conti della Fondazione ad una società iscritta al registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39. Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo spettante alla Società di revisione.
9. Il Collegio Sindacale compie la verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e adotta i provvedimenti di sospensione e di decadenza.
10. I componenti il Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazioni alle condizioni fissate all'art. 18 comma 9.
Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale o dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio e se ne provvederà la sostituzione da parte dell'organo che lo ha nominato, su iniziativa del Presidente della Fondazione. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.
11. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
12. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso nella sede della Fondazione.
13. Il Collegio Sindacale potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ed operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Art. 24 - (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i poteri e le funzioni, definendo il rapporto contrattuale di lavoro e/o di collaborazione e i relativi compensi.
2. Il Direttore Generale può essere legato alla Fondazione anche da un contratto di lavoro subordinato.
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, ne adempie le funzioni il

Vice Direttore Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione ai quali si applicano le medesime disposizioni previste per il Direttore Generale. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

4. Partecipa alle riunioni, dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio con funzioni consultive e propositive.
5. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
6. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
7. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal presente statuto e devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
8. La funzione di Direttore (e di Vice Direttore) Generale è incompatibile con la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e con la carica di Direttore Generale della società conferitaria. Al Direttore (e di Vice Direttore) Generale si estendono le altre disposizioni sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dagli articoli 10 e 11 del presente statuto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 lett. c) per la parte relativa ai dipendenti della Fondazione.
9. I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere nominati Direttore Generale della stessa, né essere assunti dalla Fondazione se non decorsi 24 mesi dalla cessazione della rispettiva carica.
10. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo significativo nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di oggettività, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita professionale.

TITOLO IX

Art. 25 - (Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura

giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale

Art. 26 - (Bilancio e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, che viene trasmesso entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza. Nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente art. 5, comma 4.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo il bilancio e la relazione di gestione.
4. L'Organo di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza.
5. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.
7. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
8. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 27 - (Trasformazione, fusione, scioglimento del patrimonio)

1. La Fondazione, con deliberazione dell'Organo di Indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, disposta dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D. Lgs 17 maggio 1999 n. 153, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto dall'Organo di Indirizzo ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione

TITOLO XI

Art. 28 (Norme transitorie e finali)

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione dello statuto stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 4, 8 commi 1,2,3, e art. 10 comma 3 dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.
3. Lo statuto approvato sarà reso pubblico sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro delle Persone Giuridiche private tenuto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella.